



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0024814
DATA: 21/07/2023
OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA BANCA DELLE ORE NELL'AZIENDA
USL DI IMOLA, A DECORRERE DALL' ANNO 2023

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Maria Teresa Donattini

CLASSIFICAZIONI:

- [08]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0024814_2023_Lettera_firmata.pdf:	Donattini Maria Teresa	848669FC0A5232F9F655869A3D345005F8 AB8ED5BF40333D4B5C6D18C11D944A
PG0024814_2023_Allegato1.pdf:		8F403293FF7E4AD2B1D1A64E324634AA5 22388B04F752EFECA3ED1039F372355



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

A tutti i dipendenti
mediante pubblicazione sul "Portale
Dipendenti"

A tutti i Responsabili in indirizzo

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA BANCA DELLE ORE NELL'AZIENDA USL DI IMOLA, A DECORRERE DALL' ANNO 2023

A seguito della sottoscrizione del Contratto integrativo aziendale ad oggetto "Area Comparto. Finalizzazione risorse fondi anno 2023", approvato con deliberazione n. 141 del 6/7/2023, ed in riferimento a quanto condiviso con le organizzazioni sindacali/RSU dell'area comparto in merito alla valorizzazione della spesa annuale per la Banca delle Ore, nonché al confronto sui criteri generali per la gestione del lavoro straordinario,


con la presente, si porta a conoscenza di tutti i destinatari delle nuove disposizioni aziendali sulla applicazione dell'istituto della Banca delle Ore in questa Azienda, a valere dall'anno 2023, per il personale del comparto.

Le disposizioni allegate alla presente nota verranno integrate nella regolamentazione complessiva dell'orario di lavoro, attualmente in fase di confronto con le parti sindacali in ambito metropolitano.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:
Maria Teresa Donattini

Responsabile procedimento:
Cristina Liverani



APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA BANCA DELLE ORE NELL'AZIENDA USL DI IMOLA, A DECORRERE DALL'ANNO 2023

Richiamati:

- Il CCNL comparto sanità sottoscritto il 2/11/2022, negli artt.47 “Lavoro straordinario” e 48 “Banca delle Ore”
- i seguenti Accordi e disposizioni aziendali in materia di gestione dell’istituto della Banca delle Ore:
 - CCIA del 27.05.2003 su straordinario e banca delle ore (approvato con delibera n.112 del 27.8.03)
 - Accordi del 20.8.03, del 20.10.2003 e del 15.9.2006
 - Disposizione prot.n. 6066 del 25/2/2019, ad oggetto: “Applicazione istituto Banca delle Ore - anno 2019”
 - Disposizione prot.n. 14255 del 5/5/2021, ad oggetto: “Nota informativa sulla gestione della Banca delle Ore e delle modifiche a decorrere dal 01.05.2021”
- il CIA ad oggetto “Area Comparto. Finalizzazione risorse fondi anno 2023”, approvato nel mese di luglio 2023, nel quale, nell’ottica complessiva di equilibrare il ricorso al lavoro straordinario e di mantenere la sostenibilità economica mediante il governo della relativa spesa a carico del Fondo aziendale, le parti concordano operare un costante monitoraggio del lavoro straordinario, di concerto con le OO.SS, e di diminuire le risorse storicamente destinate alla voce specifica sul Fondo art. 103 (Fondo Premialità e Condizioni lavoro), stabilite in € 700.000, per l’anno 2023.

Tutto ciò premesso, si individuano le seguenti modalità operative di gestione dell’istituto della Banca delle Ore, a decorrere dall’anno 2023.


1. RICONOSCIMENTO DELLE ORE DI STRAORDINARIO

Le ore di straordinario debbono essere autorizzate dal Responsabile di riferimento con individuazione della singola giornata di effettuazione, della durata e della motivazione.

Le ore di straordinario autorizzate che abbiano dato luogo a eccedenza oraria nel mese confluiscono nel contatore annuale della “Banca delle Ore” (di seguito, BdO).

Per il personale turnista e per il personale con orario di lavoro “fisso”, le ore di straordinario vengono riconosciute tutte, senza necessità di formale autorizzazione, se relative a turni aggiuntivi cui il personale è chiamato per sostituzioni. Per il suddetto personale sarà invece da autorizzare:

- a. l’orario svolto in più rispetto alla durata dei normali turni di lavoro (es. inizio turno anticipato o permanenza oltre l’orario del turno)
- b. il turno straordinario svolto in giornate festive e/o in orario notturno. Questa autorizzazione è finalizzata al solo riconoscimento della maggiorazione oraria



differenziata (al 30% o 50%, a seconda dei casi, come previsto dal CCNL); in assenza di richiesta, il turno viene comunque contabilizzato nell'ambito del conteggio mensile delle presenze, con riconoscimento della maggiorazione oraria del 15%

Per i dipendenti che abbiano un orario di lavoro "flessibile", considerato che si può determinare a fine mese un saldo attivo di ore derivante dalla flessibilità della prestazione lavorativa nel mese, è prevista una contabilizzazione dedicata con un massimale di 15 ore. Tali ore infatti non si configurano come ore di straordinario su cui pagare le maggiorazioni, ma vengono utilizzate per la gestione della flessibilità oraria.

Criteri ulteriori per l'autorizzazione delle ore straordinarie

- Durata minima giornaliera.

Nulla è cambiato rispetto alla durata minima autorizzabile che resta fissata in 15 minuti giornalieri; eventuali autorizzazioni di straordinari inferiori ai 15 minuti non saranno accolte.

- Autorizzazione mancate pause giornaliera.

In relazione al dettato contrattuale che prevede che, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, si raccomanda di limitare l'autorizzazione alla mancata fruizione della pausa, ai soli casi di reale e imprescindibile necessità.

- Eccedenze orarie da formazione.

A decorrere dal 1/1/2023, le ore di formazione che danno luogo ad eccedenza oraria mensile non confluiranno nel contatore della BdO e saranno oggetto di recupero

2. MODALITA' DI RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE

La richiesta di riconoscimento di lavoro straordinario deve essere presentata dal dipendente mediante la funzionalità attiva da PORTALE GRU

Le istruzioni tecniche per l'utilizzo della funzione da portale, sia da parte dei dipendenti per la richiesta, che da parte dei Responsabili, per la relativa autorizzazione, sono pubblicate sulla pagina intranet, alla sezione PORTALE DIPENDENTI, sul "Manuale nuova area presenze-assenze portale dipendenti", al link:

<https://intranet.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2404>


Tempistica di richiesta: entro e non oltre il mese successivo alla effettuazione

3. PAGAMENTO DELLE ORE STRAORDINARIE

Le ore straordinarie che confluiscono nei contatori della BdO sono soggette ai seguenti pagamenti:

1. PAGAMENTO MENSILE

- delle maggiorazioni orarie sulle ore straordinarie autorizzate,



- dell'attività prestata in regime di pronta disponibilità. Il pagamento mensile delle ore effettuate, salvo diversa opzione da parte del dipendente, avviene esclusivamente in presenza di saldo orario positivo. L'eventuale carenza oraria viene compensata dalla attività in pronta disponibilità. L'opzione per la modifica del regime di pagamento viene esercitata volontariamente dal dipendente ed ha effetto dal 1^o giorno del mese successivo.

Tutti i pagamenti mensili delle suddette voci (maggiorazioni orarie e pronta disponibilità) sono corrisposti sulla busta paga del secondo mese successivo alla effettuazione, salvo conguaglio in relazione a successive richieste o autorizzazioni sul cartellino orario.

2. PAGAMENTO ANNUALE

- delle ore accantonate in BdO, con riferimento alla situazione al 31.12 dell'anno di competenza.

Le ore verranno pagate ai lavoratori in modo proporzionale, fino al completo utilizzo del finanziamento dedicato annualmente al Fondo Condizioni Lavoro, in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Il pagamento annuale delle ore straordinarie accantonate in BdO dell'anno di competenza viene effettuato, di norma, nel mese di marzo dell'anno successivo.

Anche per il personale cessato dal servizio in corso d'anno, il pagamento è a cadenza annuale, negli stessi tempi e nella medesima misura applicata al personale dipendente, con riferimento al residuo orario in BdO alla data della cessazione.

4. RECUPERO DELLE ORE

Nel corso dell'anno di maturazione, le ore accantonate in BdO possono essere compensate con riposi sostitutivi, compatibilmente con le esigenze del servizio e previo parere positivo del Responsabile di riferimento.


Allo stesso modo, le ore accantonate in BdO, e non monetizzate al termine dell'anno di maturazione, rimarranno disponibili per il recupero. L'Azienda si impegna a definire piani che consentano il recupero delle eccedenze entro l'anno successivo alla maturazione.

Agli effetti della gestione complessiva della BdO, il recupero orario viene contabilizzato qualora determini un saldo mensile negativo, e, per la relativa entità, decrementa nell'ordine:

1. Il contatore delle ore di flessibilità
2. Il contatore delle ore di formazione
3. Il contatore delle ore BdO relative ad anni precedenti
4. Il contatore delle ore BdO relative all'anno in corso

5. ADESIONE ALLA BANCA DELLE ORE

Tenuto conto delle modalità sopra descritte, al fine di fare salvo il principio di *par condicio*, l'adesione alla BdO si intende automatica per tutti i dipendenti dell'area comparto.



In applicazione al dettato contrattuale, restano esclusi i dipendenti titolari di incarico di funzione, per i quali si rinvia alla disciplina indicata nel successivo punto 6.

6. DIPENDENTI TITOLARI DI INCARICO DI FUNZIONE

Per i dipendenti titolari di incarico di funzione, il compenso dell'incarico assorbe la remunerazione del lavoro straordinario; pertanto, in relazione a tale previsione contrattuale, gli stessi titolari potranno fruire a recupero delle eventuali eccedenze orarie, entro la scadenza del 31/3 dell'anno successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

La presente disciplina sostituisce tutte le precedenti disposizioni richiamate in premessa, che si intendono disapplicate.

LUGLIO 2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO